

**28ª SESSIONE**  
**Strasburgo, 24-26 marzo 2015**

## **Cimiteri ebraici, la responsabilità degli enti locali**

Risoluzione 379 (2015)<sup>1</sup>

Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa,

1. Riferendosi al Rapporto 12930 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa<sup>2</sup> (APCE) relativo ai cimiteri ebraici, che ne pone in risalto il carattere sacro in quanto parte integrante del patrimonio culturale europeo, condanna le profanazioni di tombe e di luoghi sacri, compresi quelli di altre religioni, sottolinea che devono essere tutelati e preservati e fornisce esempi di buone prassi in materia, alcune delle quali potrebbero ispirare le politiche e le iniziative degli enti territoriali;
2. Considerando la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare 1883 (2012)<sup>3</sup> relativa ai cimiteri ebraici, che invita il Congresso a tenere conto di tale risoluzione e a promuovere la cooperazione tra gli enti locali e regionali, generalmente competenti in materia di sepolture e cimiteri;
3. Tenendo presente che il diritto alla libertà di religione e di espressione dei propri sentimenti religiosi dovrebbe comportare il rispetto della dignità umana e la salvaguardia delle spoglie dei defunti in modo compatibile con la loro fede;
4. Sottolineando che la presente risoluzione, adottata in risposta alla Risoluzione n.1883 (2012) dell'APCE relativa ai cimiteri ebraici, si può applicare, *mutatis mutandis*, ad altre comunità religiose;
5. Decide che:
  - a. i cimiteri ebraici devono essere considerati parte integrante del nostro comune patrimonio culturale europeo, poiché la loro preservazione rappresenta una testimonianza della nostra storia, indipendentemente dalla presenza di popolazioni ebraiche viventi ancora oggi nei territori circostanti;
  - b. le autorità locali e regionali hanno un ruolo da svolgere nella tutela, la preservazione, la valorizzazione, la gestione e la manutenzione di queste sepolture, poiché fanno parte della storia locale,
  - c. le autorità locali devono essere incoraggiate ad adottare le misure necessarie che rientrano nella loro sfera di competenza per garantire la loro protezione e preservazione nel tempo.
6. In considerazione di quanto sopra esposto, il Congresso invita gli enti locali degli Stati membri del Consiglio d'Europa a:
  - a. promuovere la protezione e la preservazione dei luoghi sacri delle sepolture ebraiche, vigilando ad esempio affinché i controlli dei piani di urbanistica e dei progetti di sviluppo urbano consentano di evitare la violazione o il deterioramento di tali siti, oppure creando, ove possibile, zone di protezione e di rispetto intorno a tali sepolture;

1. Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 25 marzo 2015 e adottata dal Congresso il 26 marzo 2015, 3a seduta (vedi Documento [CPL/2015\(28\)2FINAL](#) relazione esplicativa), relatore: John WARMISHAM, Regno Unito (L, SOC).

2 Adottato il 24 aprile 2012; <http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18710&Language=en>

3 Adottata il 24 aprile 2012; <http://www.assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=18723&lang=EN>

*b.* avviare il dialogo con i rappresentanti delle comunità ebraiche per comprendere le loro aspettative in materia di protezione dei luoghi sacri ebraici;

*c.* istituire partenariati o lanciare progetti di cooperazione con le organizzazioni ebraiche interessate e/o le associazioni di tutela e salvaguardia del patrimonio, al fine di attuare progetti e programmi come quelli elencati nel paragrafo 9.4 della Risoluzione 1883 (2012) dell'Assemblea parlamentare;

*d.* trarre ispirazione dalla Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (STCE n. 199, detta "Convenzione di Faro") per definire e attuare politiche miranti a "valorizzare il patrimonio culturale mediante la sua individuazione, il suo studio, la sua interpretazione, la sua protezione, la sua preservazione e la sua presentazione" (Articolo 5b);

*e.* incoraggiare le loro autorità nazionali ad aderire all'Accordo Parziale allargato del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali<sup>4</sup>, in modo da permettere agli enti territoriali di coinvolgersi attivamente, in particolare grazie alla possibilità di partecipare all'itinerario europeo del patrimonio ebraico.

7. Il Congresso considera che le presenti disposizioni si applicano negli stessi termini ai cimiteri di tutte le altre comunità religiose.

---

<sup>4</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/CulturalRoutesStatute.htm>